



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 54 DEL 04/08/2021

ESTRATTO

OGGETTO	<i>Modifica e integrazione ordinanza n.53 del 28.07.2021. Stagione estiva anno 2021 - misure per la prevenzione e vigilanza negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazione.</i>	
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA		
BENEFICIARI		
PARTE DISPOSITIVA	Si ordina: - fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui in premessa	
	1) la chiusura, dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del giorno seguente, di tutti distributori automatici di bevande in bottiglia e in lattina presenti sul territorio comunale;	
	2) a modifica dell'ordinanza n.53 del 28.07.2021 , per la stagione estiva anno 2021, con la quale sono state adottate misure per la prevenzione e vigilanza negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazione, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, è disposta la chiusura dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari fino al 24 agosto 2021 come segue:	
	Pubblici esercizi e attività di somministrazione	- Dopo le ore 24,00 nessuna attività di diffusione sonora è consentita; - Chiusura attività ore 3,00.
Stabilimenti balneari su demanio marittimo e su area privata.	- Chiusura ore 20,00 attività di balneazione; - L'attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari può proseguire per i fruitori degli stessi, con chiusura alle ore 01,00.	
Esercizi di somministrazione piazzale XXIII Maggio e via del Mediterraneo	- Chiusura alle ore 1,00; - Sabato e prefestivi: chiusura alle ore 2,00.	

AVVERTE

- che, le violazioni delle persone e dei titolari di attività o esercizi commerciali alle misure di contenimento del virus covid19, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00. E' prevista la chiusura provvisoria di attività o esercizi ex art.2, comma 2, D.L.33/2020 e la chiusura di attività o esercizi ex art.2 comma 1 D.L. 33/2020;
- In caso di violazione delle disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 42 del 23.06.2021, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *"L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"*.
- Ai sensi dell'art.16 della L.24.11.1981 n.689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 1.000,00, pari al doppio del minimo.
- Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale, può essere disposta dal Questore e/o del Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art.100 T.U.L.P.S.
- Le violazioni alle disposizioni sui limiti degli orari sono punite ai sensi dell'art.8, comma 2 della legge 25 agosto 1991, n.287 e ss.mm.ii:
 - a) Sanzione pecuniaria: da € 154,00 a € 1.032,00 (art.10, comma 2, legge n.287/1991), con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione;
 - b) Sanzione accessoria (art.17 – quater T.u.ll.p.s.): eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art.10 comma 3 legge n.287/1991);
- Le violazioni per l'omessa cessazione del servizio di somministrazione e sgombero del locale sono punite ai sensi dell'art.186 del regio decreto 6 maggio 1940 n.635, Reg. Esecuzione del T.u.ll.p.s.:
 - a) Sanzione pecuniaria: da € 154,00 a € 1.032,00 (art. 221-bis del T.u.ll.p.s.), con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione;
 - b) Sanzione accessoria (art.17 – quater T.u.ll.p.s.): eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art.17-quater del T.u.ll.p.s.);
- Per le violazioni alle disposizioni per le quali la legge o gli articoli dell'ordinanza n.53 del 28.07.2021 e ss.mm.ii. non indicano una specifica sanzione, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, in relazione all'art.7 bis del D. Lgs.267/2000;
- Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689;

- L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 24.11.1981 n.689 e precisamente, l'Area IV – Urbanistica - Attività Produttive;
- Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689;
- Ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 130/2020 in materia di sicurezza pubblica la Forza Pubblica potrà disporre dell'applicazione del c.d. "Daspo urbano", con cui è stato inserito nel Decreto Legge 14/2017 l'art. 13 bis, "norma Willy", per il rispetto dell'ordine pubblico e il potere imposto dal Questore di vietare l'accesso ai locali ai protagonisti di disordini o atti di violenza nelle zone del lungomare;
- **Riserva di ulteriori provvedimenti:** con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, l'anticipazione della chiusura dell'esercizio o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico.
- La presente ordinanza è efficace **fino al 24 agosto 2021** e verrà altresì pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on line dell'Ente.
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ed entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana, dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

- **Dare mandato** all'Ufficio Segreteria Generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/1/15.
- **Dare mandato** all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot.12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot.9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.
- Si dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata a cura dell'Area I - Ufficio di Segreteria, a: U.T.G. Prefettura di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Commissariato di P.S. Mondello;
- Comando Provinciale Carabinieri Palermo;
- Legione Carabinieri "Sicilia" – Compagnia di Carini;
- Legione Carabinieri "Sicilia" – Stazione di Capaci;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Palermo;
- Guardia di Finanza – Tenenza di Carini;
- Capitaneria di Porto - Palermo;

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Comando Polizia Locale;- A.R.P.A. Palermo;- Dirigente SUAP Carini;- Dirigente Area IV- Ambiente;- Dirigente Area II –Tributi;- Responsabile Comunale di Protezione Civile (Area V);- ASP Palermo – Servizio Prevenzione;- SIAE;- Associazioni di categorie;- Titolari attività interessate; <p>E' fatto obbligo a chiunque osservare e fare osservare la presente ordinanza.</p> |
|--|---|

Il Responsabile del Procedimento Comm di P.M. Baiamonte Giovanni